

## APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE IN FRAZIONE TAGLIAFERRO.

### FAQ

1) DOMANDA: “Codesta spett.le stazione appaltante si avvarrà della facoltà relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006 smi?”

**RISPOSTA:** NO, nel caso di specie, come disciplinato dal punto 3 del predetto bando di gara “*L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006. La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente, ai sensi dell’art. 88, commi 7, e nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi 1-5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica di anomalia delle migliori offerte, NON oltre la quinta”.*

2) DOMANDA: “siamo una ditta in possesso OG11 class II partecipiamo alla gara in ATI. POSSIAMO SUBAPPALTARE PARTE IMPIANTI ELETTRICI E PARTE IMPIANTI TERMICI NELLA MISURA DEL 30% PER TIPO DI LAVORO A DITTE CHE NON SIANO IN POSSESSO DI ISCRIZIONE SOA MA SOLO CCIAA?”

**RISPOSTA:** come si evince dal punto 2.3 del bando di gara le lavorazioni indicate sono “*eseguibili direttamente dall’offerente solo se non in possesso di specifica qualificazione, o eseguibili a mezzo RTI verticale e subappaltabili entro il limite del 30% ai sensi dell’ art. 170, c.1, DPR n. 207/2010 ad operatori in possesso della relativa qualificazione (purché l’intenzione di subappaltare venga dichiarata nell’istanza di partecipazione)*”. Non è, pertanto, possibile subappaltare a ditte che non siano in possesso di iscrizione SOA.

3) DOMANDA: “Codesto Ente si avvarrà della facoltà relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, così come prevista dall’art. 26 della L. n. 98/2013?”

**RISPOSTA:** no, infatti il bando di gara al punto 3 disciplina la fattispecie applicabile all’appalto di cui trattasi: “*La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente, ai sensi dell’art. 88, commi 7, e nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi 1-5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica di anomalia delle migliori offerte, NON oltre la quinta*”.

4) DOMANDA: “per la gara in oggetto è prevista la procedura del taglio delle ali oppure il criterio di aggiudicazione e’ quello del massimo ribasso?”

**RISPOSTA:** come disciplinato dal punto 3 del bando di gara “*L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006. La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente, ai sensi dell’art. 88, commi 7, e nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi 1-5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica di anomalia delle migliori offerte, NON oltre la quinta*”.

5) DOMANDA: “il sopralluogo è obbligatorio?”

**RISPOSTA:** NO, come previsto dal punto 2.20 del bando di gara “*se ritenuto utile ai fini della dichiarazione di presa visione, è facoltà dei concorrenti concordare un sopralluogo congiunto con*

*i tecnici comunali, PREVIA prenotazione telefonica al numero 011.6401.207 (Sig.ra AIRO') o al numero 011.6401.212 (Geom. VIOLA) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì (ore 9.00/12.30 – 14.00/16.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)."*

**6) DOMANDA: “il bando recita:**

***Categoria OG 11 - Classifica II (€ 562.535,26= incidenza 31,92%): lavorazioni eseguibili direttamente dall'offerente solo se non in possesso di specifica qualificazione, o eseguibili a mezzo RTI verticale e subappaltabili entro il limite del 30%/ ai sensi dell' art. 170, c.1, DPR n. 207/2010 ad operatori in possesso della relativa qualificazione (purché l'intenzione di subappaltare venga dichiarata nell'istanza di partecipazione). Sarebbe nostra intenzione capire la dicitura “solo se non in possesso di specifica qualificazione”, che pare essere solo un errore di battitura, e sapere se la nostra azienda, priva di qualificazione nella categoria OG 11 può partecipare come impresa singola oppure esclusivamente per mezzo di ATI.***

**RISPOSTA:** in linea con le disposizioni legislative vigenti, trattasi di errore di battitura da leggersi come segue: *“lavorazioni eseguibili direttamente dall'offerente solo se in possesso di specifica qualificazione”.*

Le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11, come si evince dall'allegato A del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006), richiedono la qualificazione obbligatoria.

L'art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2010, recita “Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara [...] di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, relative a: [...] b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria [...]”

Di conseguenza, Codesta Spett.le Impresa, essendo priva della qualificazione nella categoria OG11, classifica II, singolarmente superiore - nel caso di specie - ai limiti di cui al predetto art. 108, comma 3, DPR n. 207/2010, può concorrere per l'aggiudicazione del presente appalto esclusivamente a mezzo di RTI verticale con impresa in possesso di detta specifica qualificazione (v. punto 5.1.2 del bando di gara).

**7) DOMANDA: “Impresa in possesso di certificazione SOA nelle categorie OG1 e OG11 entrambe di classifica II, può partecipare singolarmente, dando in subappalto il 30% dei lavori in categoria OG1?”.**

**RISPOSTA:** La qualificazione OG1, classifica III, categoria prevalente, è obbligatoria. I soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA non possono concorrere singolarmente, ma devono necessariamente costituire un'A.T.I. di tipo verticale. Ai sensi del punto 2.3 del bando di gara, infatti le lavorazioni di detta categoria sono eseguibili direttamente dall'offerente in possesso di specifica qualificazione o subappaltabili entro il limite del 30% ad operatori in possesso della relativa qualificazione, a condizione che l'intenzione di subappaltare venga dichiarata nell'istanza di partecipazione.

**8) DOMANDA: “Impresa in possesso di certificazione SOA nella categoria OG1 classifica III. La categoria OG11 può essere interamente subappaltabile o solo nei limiti consentiti dalla legge (30%)?”**

**RISPOSTA:** Le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11, come si evince dall'allegato A del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006), richiedono la qualificazione obbligatoria.

I soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA non possono concorrere singolarmente, ma devono necessariamente costituire un'A.T.I. di tipo verticale. Ai sensi del punto 2.3 del bando di gara, infatti le lavorazioni di detta categoria sono eseguibili direttamente dall'offerente in possesso di specifica qualificazione o subappaltabili entro il limite del 30% ad operatori in possesso della relativa qualificazione, a condizione che l'intenzione di subappaltare venga dichiarata nell'istanza di partecipazione.

9) **DOMANDA:** “Come criterio di aggiudicazione il bando di gara indica il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006, con verifica di anomalia delle migliori offerte. Non viene quindi applicata (in caso di almeno n.10 offerte valide) l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, e dell’art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs 163/2006 applicabile per gare d’importo fino alla soglia comunitaria (€ 5.278.000,00) fino alla data del 31/12/2015 ?”

**RISPOSTA:** : no, si conferma che non verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 122, c. 9, e dall'art. 253, c. 20 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; infatti il bando di gara al punto 3 disciplina la fattispecie applicabile all'appalto di cui trattasi: “La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente, ai sensi dell’art. 88, commi 7, e nel rispetto della procedura di cui ai precedenti commi 1-5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica di anomalia delle migliori offerte, NON oltre la quinta.”

10) “al punto 2.3 è indicato:

"Categoria OG 11 - Classifica II (€562.535,26= incidenza 31,92%): lavorazioni eseguibili direttamente dall’offerente solo se non in possesso di specifica qualificazione (...)"

mentre al punto 5.1.2 è indicato:

"Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei sotto riportati requisiti: ATTESTAZIONE SOA, in corso di validità, adeguata alla categoria e agli importi di classifica, in relazione ai lavori da appaltare e richiesti dal bando, aumentata di un quinto, posseduta obbligatoriamente nelle seguenti categorie:

a) OG1 Classifica III

b) OG1 Classifica III e OG11 Classifica II

Nell’ipotesi sub a), qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione, dovrà costituire obbligatoriamente un’ATI di tipo verticale e far eseguire le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG11 Classifica II ad impresa in possesso di specifica qualificazione."

Non ci risulta quindi chiaro se la scrivente impresa, in possesso dalla categoria OG1 in classifica VI e della categoria OS6 in classifica II ma priva della categoria OG11, possa partecipare alla gara in forma singola oppure debba obbligatoriamente costituire un' ATI con altra impresa opportunamente qualificata in OG11 classifica II o superiore.”

**RISPOSTA:** Le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11, come si evince dall’allegato A del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006), richiedono la qualificazione obbligatoria. L'art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2010, dispone "Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara [...] di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, relative a: [...] b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria [...]"

In ragione di ciò, i soggetti che non siano in possesso di specifica attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II o superiore, non possono concorrere singolarmente, ma devono necessariamente costituire un’A.T.I. di tipo verticale con impresa opportunamente qualificata.

Di conseguenza, Codesta Spett.le Impresa, essendo priva della qualificazione nella categoria OG11 può concorrere per l’aggiudicazione del presente appalto esclusivamente a mezzo di RTI verticale con impresa in possesso di detta specifica qualificazione (v. punto 5.1.2 del bando di gara).

11) **DOMANDA:** “E’ corretta la dicitura “solo se non in possesso di specifica qualificazione”, riportata al punto 2.3 del bando di gara o è un errore di battitura ?”.

**RISPOSTA:** Come si evince altresì dalle precedenti risposte, in linea con le disposizioni legislative vigenti, trattasi di errore di battitura da leggersi come segue: “lavorazioni eseguibili direttamente dall’offerente solo se in possesso di specifica qualificazione”.

**12) DOMANDA: “impresa con qualificazione SOA in OG1 I può concorrere facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento per OG1 III e OG11 II, con due ausiliare (una per ciascuna categoria).?”**

**RISPOSTA:** Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti speciali ovvero di attestazione SOA di cui risulti carente ai fini della partecipazione alla gara, avvalendosi del requisito/dell'attestazione SOA di altri soggetti. E', dunque, corretta l'asserzione proposta: ricorrere all'avvalimento di due imprese, una per ciascuna categoria OG1, classifica III e OG11, classifica II.

**13) DOMANDA: “la scrivente impresa non avendo i requisiti necessari per i lavori appartenenti alla CAT OG11/II, chiede se per tale categoria è possibile avvalersi dei requisiti di un'altra impresa e quindi partecipando con avvalimento o si deve per forza costituire un ATI VERTICALE? Inoltre, è obbligatorio effettuare la presa visione?”**

**RISPOSTA:** Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti speciali ovvero di attestazione SOA di cui risulti carente ai fini della partecipazione alla gara, avvalendosi del requisito/dell'attestazione SOA di altri soggetti. E', dunque, corretta la soluzione proposta: ricorrere all'avvalimento di altra impresa in possesso del requisito in alternativa alla costituzione di ATI verticale. Come previsto dal punto 2.20 del bando di gara “se ritenuto utile ai fini della dichiarazione di presa visione, è facoltà dei concorrenti concordare un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali, PREVIA prenotazione telefonica al numero 011.6401.207 (Sig.ra AIRO’) o al numero 011.6401.212 (Geom. VIOLA) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì (ore 9.00/12.30 – 14.00/16.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).”

**14) DOMANDA: “In merito alla partecipazione della presente impresa al bando di gara in oggetto, si richiede gentilmente:**

- se in seguito alla rettifica sia corretto utilizzare l'allegato a/1/1 visto che l'importo a base di gara soggetto a ribasso è €1.076.429,46 e non piu' €924.862,24 idem per le spese del personale;
- in merito all'allegato a/1, sia possibile inserire un ulteriore foglio per la specifica dei nominativi con relative generalità.”

**RISPOSTA:** Con riferimento ai quesiti proposti, si precisa quanto segue:

- 1) è corretto utilizzare il fac simile pubblicato e non rettificato, eventualmente barrando gli importi ivi indicati soggetti a rettifica, come meglio specificati nel bando di gara e nel modulo offerta economica.
- 2) è possibile inserire righe/fogli per rendere le dichiarazioni di cui al modello allegato.

**15) DOMANDA: “Vorremmo partecipare alla gara in forma di raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale; noto che nelle dichiarazione date da Voi non è presente la dichiarazione d'impegno, ne possiamo redigere una nostra? . Nella dichiarazione allegato A/1 al punto 22 bisogna indicare le lavorazioni da subappaltare, nel nostro caso siamo una RTI da costituirsi, in tal caso la dichiarazione dovrà essere firmata da entrambe le componenti dell'ATI, pertanto predisporremo una dichiarazione a parte del subappalto; dobbiamo compilare ugualmente il punto 22 dell'all A/1?”**

**RISPOSTA:**

Con riferimento ai quesiti proposti, si precisa quanto segue:

- 1) L'Amministrazione non ha formulato un fac simile di dichiarazione d'impegno da presentarsi in caso di RTI e, pertanto, occorre che gli interessati ne redigano una confacente alle proprie esigenze.
- 2) è possibile presentare una dichiarazione di volontà di subappaltare ex art. 118 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da sottoscrivere dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, separata rispetto alla dichiarazione resa al punto 22 dell'allegato A/1, ove si suggerisce tuttavia di precisare il rimando a detta dichiarazione separata.

**16) DOMANDA:** chiediamo conferma possibilità di presentare cauzione provvisoria digitale come da Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall'impresa capogruppo e presentata su supporto informatico).

**RISPOSTA:** Si conferma la possibilità di presentare la cauzione provvisoria in modalità digitale a condizione che vengano esplicitate tutte le clausole previste dal bando.

**17) DOMANDA:** vorremmo partecipare alla gara con un avvalimento per quanto riguarda la categoria OG1 E OS6 e un ATI per la categoria OG11, l'allegato A/1/1 deve essere compilato dai legali rappresentanti di tutte e tre le ditte? E nel modello A/1 devono risultare i dati e i nominativi di tutte e tre le ditte o basta indicare i nostri dati in quanto ditta mandataria e impresa ausiliata?

**RISPOSTA:** si ricorda che al punto 6) del bando di gara - "ATTENZIONE" - è riportata la sintesi della documentazione da produrre in caso di RTI e al punto 5.1.3) del medesimo bando è indicata la documentazione da produrre in caso di avvalimento.

**18) DOMANDA:** Avendo spedito l'offerta della gara in oggetto prima di venire a conoscenza della rettifica, si chiede se è sufficiente spedire una integrazione contenente una dichiarazione di conferma alla gara anche con i dati di rettifica e il modulo offerta rettificato.

**RISPOSTA:** E' sufficiente far pervenire entro le ore 12 del giorno 11.11.2013 un ulteriore plico, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - CONTIENE RETTIFICA DOCUMENTI E OFFERTE APPALTO AFFIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE IN FRAZIONE TAGLIAFERRO" e contenente al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

**BUSTA 1 - documentazione** (recante la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno): la busta deve contenere una dichiarazione di conferma delle dichiarazioni già rese prima della presa visione della rettifica e di accettazione delle rettifiche intervenute, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**BUSTA 2 - offerta economica** (recante la medesima intestazione precedentemente indicata per il plico esterno) con aggiunta della seguente dicitura ANNULLA E SOSTITUISCE l'offerta economica redatta prima della presa visione delle rettifiche. La busta deve contenere l'offerta economica sottoscritta in firma leggibile e per esteso del legale rappresentante.

**19) DOMANDA:** possediamo la Cat. OG11 class. I. Cat. OG1 e OS6, ricorriamo all'Avvalimento Cat. OG1 III-bis: è possibile costituire un ATI di tipo orizzontale con altra impresa in possesso di Cat. OG11 class. I per soddisfare il requisito richiesto OG11 class. II ?

**RISPOSTA:** Nel rispetto della normativa vigente e con riferimento al punto 5.1 del bando di gara è possibile costituire un'A.T.I. di tipo orizzontale a condizione che:

- l'impresa capogruppo mandataria sia in possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%
- l'impresa mandante sia in possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 10%
- la somma dei requisiti predetti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando
- l'impresa mandataria sia in possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

**20) DOMANDA:** “sul sito dell’autorità di Vigilanza, consultato in data 07.11.2013, per la stampa del modello per il pagamento del contributo, non risulta aggiornata la data di scadenza della gara. Vi richiediamo pertanto se sia corretto procedere con il pagamento del contributo utilizzando il modello riportante la vecchia data di scadenza.

**RISPOSTA:** L'AVCP non ha provveduto ad aggiornare il posticipo della scadenza della presentazione offerte seguente a rettifiche del bando di gara. E' pertanto corretto procedere con il pagamento del contributo utilizzando il modello riportante la vecchia data di scadenza.